



# COMUNE DI SCICLI



Provincia di Ragusa

**N. 171 R.O.**

**Del 07/05/2009**

## **DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA SAN BIAGIO DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

Viste le disposizioni impartite dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Sicilia con circolare n. 24737 del 17 dicembre 2003, n. 7990 del 20 aprile 2004, n. 14278 del 1 luglio 2004, con le quali si disponeva il trasferimento della titolarità della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili non pericolosi sita in c.da San Biagio del territorio comunale, di proprietà e titolarità del Comune di Scicli, in favore della Società d'Ambito A.T.O. RG1 e, quindi, della Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a.;

Vista l'Ordinanza adottata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Sicilia n. 566 del 31 maggio 2006 con la quale veniva fatto carico alla predetta Autorità d'Ambito di inoltrare apposita istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo n. 152 del 2006, ai fini dell'esercizio e del conferimento dei rifiuti nella discarica;

Visto il contratto stipulato in data 29 maggio 2007 tra questa Amministrazione Comunale, in persona del Capo Settore Manutenzione ed Ecologia, autorizzato a tal fine giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 21 agosto 2006, e l'avv. Agatino Luigi Di Stallo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a., con sede legale in Ragusa, viale dei Platani n. 34/B, mediante il quale il Comune di Scicli ha ceduto e trasferito alla predetta Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a. la titolarità della gestione della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili non pericolosi di C.da San Biagio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, prot. n. 056317 del 22 ottobre 2008, notificata al Comune di Scicli e quivi acquisita al prot. n. 31216 del 27 ottobre 2008 con la quale "rilevata la persistenza della situazione di grave emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani che impone la necessità di autorizzare la continuazione all'esercizio del primo lotto funzionale della porzione della nuova vasca della discarica di Ragusa, ove conferiranno i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Scicli, Ispica atteso che diversamente verrebbero a crearsi circostanze che causerebbero gravi rischi per la salute pubblica e per l'ambiente nonché possibili turbative dell'ordine pubblico nell'intero territorio provinciale, eventi che occorre assolutamente scongiurare";

Vista la richiesta richiamata nella superiore ordinanza del Presidente dell'ATO Ragusa Ambiente e contenuta nella nota ivi riportata, n. 3460/U.T. 1223 del 17 ottobre 2008, intesa ad ottenere l'emissione dell'ordinanza autorizzatoria per la continuazione all'esercizio ed all'abbancamento dei rifiuti presso la cennata discarica nel Comune di Ragusa;

Vista la successiva ordinanza del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, di modifica della ordinanza di autorizzazione n. 216 del 2 gennaio 2009, notificata al Comune di Scicli e quivi acquisita al prot. n. 1283 del 15 gennaio 2009 con la quale è stata autorizzata per 120 giorni la prosecuzione del conferimento anche da parte del Comune di Scicli dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di Ragusa, c.da Cava dei Modicani;

Viste le risultanze della riunione svoltasi presso la Prefettura di Ragusa tra i legali rappresentanti dell'A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. ed i legali rappresentanti del Comune di Scicli,

concernenti la attuazione degli obblighi contrattualmente assunti ai fini dello svolgimento del contratto di trasferimento della titolarità della discarica sita nel territorio del Comune di Scicli, c.da San Biagio e specificatamente riprodotti ed indicati nel verbale predetto, in data 20 gennaio 2009;

Rilevato che, a tutt'oggi, nonostante formale atto di diffida notificato in data 1 aprile 2009 la Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. non ha posto in essere alcuna condotta derivante dal contratto come sopra individuato ed idonea al soddisfacimento delle richieste formulate dal Comune di Scicli, a salvaguardia e tutela della salute dei cittadini in esso residenti e/o domiciliati e della integrità e salute dell'ambiente del territorio e di quello naturale;

Viste le risultanze dell'accesso sui luoghi svolto in data 18 aprile 2009 ai fini dell'accertamento tecnico e tecnico-sanitario dello stato e condizioni della discarica per il conferimento dei rifiuti solidi urbani di c.da San Biagio ricadente nel territorio del Comune di Scicli, effettuati da: Geom. Bonincontro Antonino, Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia di questo Comune; Ing. Salvatore Calvo, Capo Settore LL.PP.; Avv. Franco Nifosi, Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune, evidenziate nella relazione datata 21 aprile 2009, assunta al prot. n. 1977 del 30/04/09, nonché dal Dott. Lauretta Carmelo, Dirigente del SIAV dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, sede di Scicli, trasmessa dal predetto con nota AUSL prot. n. 866 del 21 aprile 2009, assunta presso il Comune di Scicli al prot. n. 10171 del 21 aprile 2009;

Considerata la accertata sussistenza della inutilizzabilità della discarica sopra indicata sulla base delle suindicate relazioni acquisite come in atti, consegnate dai soggetti e funzionari pubblici come sopra specificati, e la gravissima sussistenza di condizioni di carattere sanitario e di igiene e salvaguardia della pubblica sanità ed incolumità dei singoli e della collettività, nonché del rilevato gravissimo danno ambientale ed alla salute della collettività e del territorio, nonostante il tardivo e poco soddisfacente intervento di cui alla nota prot. n. 1977 del 30/04/09, a firma dei suindicati funzionari del Comune di Scicli;

Visto l'articolo 3, comma 2°, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 50, comma 5°, dello stesso D. L.vo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'art.191 del su citato decreto legislativo ed i citati pareri degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, anche con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

Visti e richiamati gli articoli 2 e 6 del contratto stipulato in data 29 maggio 2007 tra il Comune di Scicli e la Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. secondo cui la discarica oggetto dello stesso contratto avrebbe dovuto essere condotta nel pieno rispetto dei contenuti del piano di gestione in tale disposizione indicato e che, comunque, la discarica medesima –inutilizzata per le finalità anzidette- deve essere restituita "nelle migliori condizioni di salvaguardia ambientale od immune dai pericoli di inquinamento per luoghi e per la salute pubblica";

Ritenuta e constatata la inesistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di immunità dalle rilevate condizioni di inquinamento dei luoghi e della salute privata e pubblica ed, anzi, di persistenza ed aggravamento delle stesse;

Tenuto conto delle risultanze dei verbali di accesso sui luoghi svolto in data 18 aprile 2009 ed in considerazione della accertata sussistenza della inutilizzabilità della discarica di San Biagio anche per quanto risultante dalla comunicazione dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in data 18 aprile 2009 prot. n. 1212, pervenuta al Comune di Scicli il 28 aprile 2009 (prot. n. 12998), da cui emerge la gravissima sussistenza di condizioni di carattere sanitario e di igiene e salvaguardia della pubblica sanità ed incolumità dei singoli e della collettività, nonché di gravissimo danno ambientale ed alla salute della collettività e del territorio;

Ritenuta e valutata la come sopra rilevata sussistenza delle condizioni fisiche, naturali, sanitarie, di decoro e di salvaguardia della salute della cittadinanza e del bene ambientale;

Considerato che il Consiglio Comunale, appositamente convocato e riunitosi in data 30 aprile 2009, ha manifestato nell'unanimità dei soggetti suoi componenti la condivisione del procedimento seguito dall'Amministrazione comunale come sopra indicato e la proposta di adozione del presente atto, come da verbale in pari data;

## **ORDINA**

la immediata restituzione nei suoi riguardi, quale Ente pubblico titolare della proprietà, della titolarità della gestione dell'impianto e della discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili non pericolosi sita in C.da San Biagio, al fine della realizzazione ed attuazione in tale discarica delle sinora inosservate migliori e necessarie condizioni di salvaguardia ambientale e della immunità di essa, come previsto e disposto dall'art. 6 del citato contratto di trasferimento di titolarità della gestione, e la eliminazione delle accertate e su riportate condizioni e pericoli di ulteriore inquinamento dei luoghi del territorio comunale sede della predetta discarica, di quelli ad essa contigui, vicini, ed influenzati dalla accertata situazione di sussistenza e pericolo ambientale e di inquinamento;

## **DISPONE**

la immediata occupazione, nella spiegata qualità di Sindaco del Comune di Scicli, della discarica comunale di San Biagio da parte del Comune di Scicli, a mezzo dei propri uffici, strumenti e personale, al fine del legittimo e doveroso esercizio ed attuazione del ristabilimento delle condizioni di salvaguardia ambientale ed immunità dai pericoli e, per esso, attraverso l'ausilio e l'intervento del Dirigente e Comandante della Polizia Municipale per la scrupolosa ed attenta vigilanza, per il pieno rispetto della stessa, nonché del Comando Stazione Carabinieri presso il Comune di Scicli e del Corpo Forestale dello Stato, sede comunale di Scicli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

**Dalla Residenza Municipale, li 7 maggio 2009**

**Il Sindaco  
F.to Giovanni Venticinque**